



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 14

IN DATA 09/04/2020

DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 – Area Unica della Dirigenza

L'anno duemilaventi addì nove del mese di aprile, alle ore 16:45 *nei locali del Comune di Moncalieri*, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Sono presenti per questo punto all'ordine del giorno i componenti:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Montagna Paolo	Presidente	Presente
Visca Gian Franco	Vice Presidente	Presente
Romano Domenico	Assessore	Assente
Di Crescenzo Silvia	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario dell'Unione Stefania Truscia

Vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di garantire la funzionalità degli Organi Istituzionali, si da atto che il Vice Presidente Visca Gian Franco e l'Assessore Di Crescenzo Silvia sono collegati, per la presente seduta, in modalità di audio videoconferenza, ai sensi dell'art.5, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale del Comune di Moncalieri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 03/08/2017, e si attesta il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 3 lettere a), b) e c) del medesimo Regolamento.

Proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione

OGGETTO:Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 – Area Unica della Dirigenza

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che “Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”;
- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 che testualmente recita “Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.”;

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che testualmente recita “Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.”;
- il combinato disposto dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5,6 e 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. rispettivamente in materia di potere di organizzazione delle P.A., di criteri per l'organizzazione e l'individuazione di uffici e dotazioni organiche e di gestione delle risorse umane, nonché gli articoli seguenti in materia di personale e degli uffici;

Dato atto che:

- tra le principali novelle normative vi è stata la modifica dell'art. 6 del D. Lgs. n.165/2001 con cui si è stabilito il progressivo superamento della “dotazione organica” come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, con la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni, la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di un sistema nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Viste le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di cui al Decreto 8/05/2018 con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” pubblicate in data 27 luglio 2018 in G. U. n.173 in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.196.227,34;

Richiamato l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

Richiamato l'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Richiamata la precedente deliberazione n. 57 in data 28/11/2019 ad oggetto: "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022, ricognizione delle eccedenze di personale, programmazione delle assunzioni 2020 e aggiornamento dotazione organica";

Evidenziato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale adeguarsi ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, di riforma del pubblico impiego improntati ad assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione;

Preso atto che le recenti normative in materia di personale degli enti pubblici dettano precise indicazioni finalizzate al contenimento della spesa ed alla organizzazione interna del personale che si sostanziano in un processo anche di razionalizzazione delle unità organizzative attraverso anche una migliore riorganizzazione dei servizi;

Rammentato che l'art. 1 comma 557 della L. 196/2006 e s.m.i. detta precisa specifiche disposizioni alle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, consistenti prioritariamente in:

- riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative anche attraverso l'accorpamento di uffici e l'eventuale riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni organizzative in organico;

Dato atto che l'organizzazione deve essere declinata per il miglior sviluppo delle performance dell'Ente secondo gli obiettivi definiti nel programma di mandato dell'Amministrazione come tradotti nei documenti di programmazione economico – finanziaria dell'Ente a carattere strategico ed operativo;

Dato atto che i competenti servizi hanno provveduto alla verifica finanziaria in merito alle spese di personale ed alle facoltà assunzionali ai fini della previsione di istituzione dell'area della dirigenza in questa Unione;

Ribadito che la dotazione organica è uno strumento flessibile che va adeguato alle esigenze dell'Amministrazione ed al suo ottimale funzionamento e che, quindi, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, l'Ente vi può operare modifiche rendendo gli strumenti stessi adeguati alle esigenze ed ai programmi da attuare;

Considerato, tuttavia, che nell'ambito della citata propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti ed in considerazione del fatto che si rende necessario, garantendo l'invarianza della spesa, prevedere l'inserimento di personale sempre più preparato ed in grado di assolvere, con professionalità, agli impegni crescenti per complessità, questa Amministrazione ha istituito un'Area Unica, intesa come struttura organizzativa di primo livello e contestualmente prevedendone la direzione da parte di una figura dirigenziale;

Considerato che:

1. la spesa di personale per gli anni 2020-2022 non è superiore al limite dato dalla spesa di personale 2014, pari ad € 1.268.098,78, al netto degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (ovvero degli oneri del CCNL 21/5/2018),
2. la spesa per nuove assunzioni non è superiore alla minor spesa per cessazioni del periodo 2014/2019, al netto della maggior spesa per assunzioni nel medesimo arco temporale, a valori del CCNL vigente (CCNL 21/5/2018), ovvero € 88.483,44;

Tenuto conto che nella spesa annua di personale (€ 1.196.227,34) del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2020/2022 è stato computato interamente l'importo complessivo della retribuzione a qualsiasi titolo di un dipendente in aspettativa dal 01/12/2019 e di un dipendente cessato in data 01/03/2020 dal servizio per mobilità in uscita presso altro Ente Locale soggetto ai vincoli di finanza pubblica;

Richiamate integralmente:

- la precedente deliberazione n. 8 in data 17/02/2020 ad oggetto "Struttura Organizzativa – Modifica" con cui si procedeva alla soppressione della posizione organizzativa ricoperta dal dipendente in aspettativa dal 01/12/2019 ed è stata disposta l'istituzione di un posto di Dirigente Apicale da attribuire ad un dirigente in servizio presso uno dei Comuni aderenti all'Unione, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di provenienza, per una durata limitata di tempo e previa apposita variazione di bilancio per la corretta imputazione della spesa conseguente;
- la precedente deliberazione n. 12 in data 06/03/2020 ad oggetto; "II Variazione del Bilancio 2020/2022 - Adozione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000" con cui sono stati variati gli stanziamenti di bilancio 2020/2022 per la copertura

della spesa derivante dalla previsione dell'istituzione della Dirigenza Apicale, per un importo annuo lordo comprensivo degli oneri a carico dell'Ente pari a € 20.815,00;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 311 del 2004 che dispone " I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;"

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n.3764/2013 recepito e diramato dal Ministero dell'Interno con la circolare n.2 del 26 maggio 2014, che nel confermare quanto già evidenziato con il proprio precedente parere n.2141 del 2005, ha ritenuto che:

- alla fattispecie di cui al comma 557, che costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro, può essere applicata, in quanto compatibile, la disciplina dettata in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell'art.4 del CCNL 14/09/2000 (oggi sostituita dall'art.53 e ss del CCNL del 21 maggio 2018);
- che l'estrema sommarietà della disposizione ne rende necessaria l'integrazione con altri dati positivi tratti dall'Ordinamento e con il ricorso ai principi generali in tema di lavoro prestato alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche;
- l'Ordinamento consente lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell'Amministrazione, ai dipendenti pubblici a tempo parziale con prestazioni lavorative di durata non superiore al 50% di quelle a tempo pieno;
- soltanto al personale degli enti locali è invece consentito svolgere prestazioni lavorative anche a favore di altri enti;
- per l'effetto, l'art.1, comma 557, della l. n.311 del 2004 configurerebbe una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali e, in particolare sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore), da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore pubblico a tempo parziale e che, quindi, possa ritenersi, per ragioni di coerenza sistematica, che la lacuna della disposizione debba essere colmata applicando la disciplina dettata per tale fattispecie (art.4, comma 7 e seguenti del CCNL per il comparto regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000, oggi sostituita dall'art. 53, comma 7, del CCNL del 21 maggio 2018) fatta eccezione per le disposizioni che risultano incompatibili per il fatto che il rapporto di lavoro è e rimane a tempo pieno;

Rilevato che l'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 si attegga come fonte di una normativa speciale, che introduce una deroga al principio espresso dall'art.53, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001;

Rilevato che le somme corrisposte al personale incaricato ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 soggiacciono al limite di cui all'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 s.m.i in materia di lavoro flessibile;

Dato atto che la spesa di lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2014, anno precedente la costituzione dell'Unione risulta pari a complessivi € 18.806,91;

Individuato nel Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Patrimonio della Città di Moncalieri il soggetto cui conferire l'incarico ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

Verificato, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge n.68 del 12/03/1999;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 08/04/2020;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

PROPONE

- 1) di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come segue:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.196.227,34;
 - b) la spesa stanziata in relazione ai dipendenti nel triennio 2020-2022 è pari a € 1.196.227,34 e comprende le risorse destinate alla retribuzione fondamentale e accessoria di un dipendente in aspettativa dal 01/12/2019 e di un dipendente cessato in data 01/03/2020 per mobilità volontaria presso altro Ente;
 - c) di dare atto che le risorse già destinate alla remunerazione della posizione organizzativa soppressa per € 18.806,91 vengono destinate a spesa per lavoro flessibile;
 - d) le risorse non utilizzate relative al trattamento fondamentale del dipendente in aspettativa costituiscono economia di bilancio;
 - e) le risorse già destinate alla retribuzione dell'unità di personale cessata per mobilità vengono mantenute nell'attuale collocazione a bilancio e vengono destinate alla

copertura del posto che sarà realizzata mediante esperimento di mobilità volontaria;

- f) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 adottata ed in aggiornamento della stessa, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati, di attribuire al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Patrimonio della Città di Moncalieri, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di provenienza, per una durata limitata di tempo, l'incarico di Dirigente Apicale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della n. 311/2004 ;
- 2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra ed a carico del bilancio di questo Ente, determinata in complessivi € 18.806,91 rientra nei limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale e i limiti di cui all'art.9, comma 28, di cui al D.L. 78/2010 s.m.i. in materia di spesa per lavoro flessibile;
- 3) di dare mandato al Segretario dell'Unione di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza per l'utilizzo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 del Dirigente Settore Servizi alla Persona e Patrimonio della Città di Moncalieri per un periodo pari ad anni 3 dal conferimento dell'incarico;
- 4) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 5) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 6) di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Servizio, alle RSU e alle Organizzazioni Sindicali;
- 7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Parere di regolarità tecnica favorevole (artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);

Il Responsabile del Servizio Affari generali e segreteria e amministrazione del personale
Severina Piacenza
firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile favorevole (artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);

Il Responsabile Finanziario
Mara Begheldo
firmato digitalmente

Vista la proposta sopra riportata

Udita la relazione del Presidente Paolo Montagna

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 e 147 bis del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, depositato agli atti;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 e 147 bis del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 depositato agli atti;

LA GIUNTA DELL'UNIONE

All'unanimità di voti espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

di APPROVARE, così come si approva, la proposta così come sopra trascritta.

Il Presidente pone quindi in votazione palese la proposta di immediata eseguibilità per la presente deliberazione

LA GIUNTA DELL'UNIONE

All'unanimità di voti espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Paolo Montagna
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
Stefania Truscia
firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

L'elenco delle deliberazioni pubblicate all'Albo Pretorio è contestualmente trasmesso ai capigruppo.

La presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
